

Regolamento Prestito Sociale

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in conformità all'Art. 4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci iscritti nel Libro Soci della Cooperativa.

Viene espressamente esclusa qualsiasi attività da parte della Cooperativa che sia riservata per legge a soggetti bancari e/o finanziari.

ART. 2

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e non costituiscono raccolta di risparmio presso i soci le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare a seguito di singole trattative, con frequenza e modalità tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

In nota integrativa la Cooperativa porterà in evidenza:

- l'ammontare dei prestiti raccolti alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società
- la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi, della loro tipologia nonché del valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994 sezione V punto 3, dal Provvedimento della Banca D'Italia, 8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) qualora il prestito sia di ammontare superiore a tre volte il patrimonio
- un prospetto illustrativo del valore del patrimonio netto rettificato dagli effetti di operazioni con società partecipate in caso non sia redatto il bilancio consolidato
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato ossia (Pat+Dm/I)/Ai, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

ART. 3

Al momento del primo versamento, al Socio prestatore persona fisica è rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "Libretto personale nominativo di

prestito sociale", che non costituisce titolo di credito, ma semplice pro-memoria delle operazioni di prestito intercorse tra Socio e Cooperativa. In questo Libretto, verranno annotate tutte le operazioni di versamento e di prelievo, nel momento in cui vengono effettuate. Tali annotazioni dovranno essere firmate dall'impiegato addetto al servizio. Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, una scheda contabile intestata al Socio, su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati, relativi alle operazioni di prestito sociale. La Cooperativa si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il Libretto in possesso del Socio, per effettuare eventuali controlli. In sostituzione del suddetto libretto al Socio prestatore potrà essere consegnato un supporto magnetico (cosiddetta "card") che, a mezzo di appositi strumenti tecnici disponibili nei locali della Cooperativa, assolve a tutte le sopraindicate funzioni del suddetto libretto.

In caso di perdita, di sottrazione o di distruzione, del Libretto /card rilasciato al Socio depositante, questi dovrà farne denuncia alla Cooperativa ed avrà diritto al rilascio di un duplicato.

ART. 4

Il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non Socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare, per proprio conto, operazioni di versamento e/o di prelievo, compresa la chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto, conservato presso la Cooperativa.

ART. 5

In qualsiasi momento, il Socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 3 giorni lavorativi, dal momento della richiesta del socio.

In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso con un preavviso inferiore ai 3 (tre) giorni ma che non potrà mai essere inferiore alle 24 ore. Decorsi 7 (sette) giorni dalla data prevista nella richiesta di rimborso, se lo stesso non si è concretizzato, la richiesta verrà considerata priva di effetti.

Nessun versamento o prelievo possono essere effettuati senza la presentazione del Libretto nominativo in possesso del socio.

ART. 6

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni, o

mediante trasferimento di crediti con bonifico bancario. I versamenti effettuati con assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e, pertanto, le relative somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio, con assegni bancari e/o circolari e/o bonifici bancari. Il rimborso in contanti sarà ad esclusiva discrezione della Cooperativa e nel rispetto delle normative vigenti.

Per le operazioni di versamento o prelievo, al Socio non verrà addebitata alcuna spesa.

ART. 7

In caso di recesso o di esclusione il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio. In caso di morte del Socio, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali, vigenti in materia di successione.

ART. 8

Il tasso di interesse e il sistema di determinazione dello stesso da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dall'Organo Amministrativo. Il tasso e il sistema di determinazione verrà poi reso noto al socio attraverso avvisi affissi nei locali della Cooperativa. L'Organo Amministrativo potrà fissare anche dei vincoli di durata con premi sul tasso d'interesse in vigore sui rapporti a libera movimentazione. In tal caso il vincolo deve essere chiaramente indicato sul libretto. Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali.

ART. 9

Le somme depositate producono interessi, con valuta del giorno di versamento e fino al giorno del prelievo.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla data del 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito, il 1 gennaio dell'anno successivo.

Se, per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo del conto di prestito superasse il limite massimo consentito, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e sarà restituita al Socio prestatore.

ART. 10

La Cooperativa procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005, nel provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. L'ammontare massimo del deposito, per ciascun Socio (persona fisica), non potrà mai essere superiore ai limiti fissati dalla Legge in materia, per l'applicazione dei benefici fiscali. La Cooperativa, nel procedere alla raccolta

di prestiti da soci, si atterrà al rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia, ed eventuali e successivi aggiornamenti. Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere venga a superare tali limiti, l'Organo Amministrativo è autorizzato a provvedere al rimborso delle somme eccedenti ai Soci prestatori, dandone loro preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti dalla Legge. L'Organo Amministrativo è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

ART. 11

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Banche.

ART. 12

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, a disposizione dei soci presso gli uffici della Cooperativa, si applicano le norme di Legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, nel provvedimento Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 29/06/2023 entra in vigore dal 30/06/2023.